

**Ordinanza del DFF  
sulla deduzione delle spese professionali delle persone  
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini  
dell'imposta federale diretta  
(Ordinanza sulle spese professionali)**

**Modifica del 6 marzo 2015**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993<sup>1</sup> sulle spese professionali è modificata come segue:

*Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 3* Fissazione delle deduzioni forfetarie e della deduzione per l'uso di un veicolo privato

Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfetarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

*Art. 4* Giustificazione delle spese che superano le deduzioni forfetarie

Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfetaria giusta l'articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.

*Art. 5* Spese di trasporto

<sup>1</sup> A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

<sup>1</sup> RS 642.118.1

<sup>2</sup> Sono considerati costi deducibili:

- a. le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici; o
- b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

*Art. 9 cpv. 4*

<sup>4</sup> Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all'importo massimo di cui all'articolo 5 capoverso 1.

II

L'appendice è sostituita dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

6 marzo 2015

Dipartimento federale delle finanze:  
Eveline Widmer-Schlumpf

*Appendice*  
(art. 3)

## 1. Deduzioni forfettarie a partire dall'anno fiscale 2016

	Fr.
<b>Spese supplementari per pasti</b>	
a. <i>Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno</i> (art. 6 cpv. 1 e 2)	
– deduzione intera per ogni pasto principale rispettivamente al giorno all'anno	15.— 3200.—
– mezza deduzione per ogni pasto principale rispettivamente al giorno all'anno	7.50 1600.—
b. <i>Per soggiorno fuori domicilio</i> (art. 9 cpv. 2)	
– deduzione intera al giorno all'anno	30.— 6400.—
– deduzione parziale <sup>2</sup> al giorno all'anno	22.50 4800.—
<b>Altre spese professionali</b> (art. 7 cpv. 1)	
3 % del salario netto, minimo all'anno massimo all'anno	2000.— 4000.—
<b>Professione accessoria</b> (art. 10)	
20 % del reddito netto, minimo all'anno massimo all'anno	800.— 2400.—

<sup>2</sup> La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.

---

**2. Deduzione per l'uso di un veicolo privato a partire dall'anno fiscale 2016**

L'importo massimo della deduzione ammonta a 3000 franchi all'anno.

---

Fr.

---

**Deduzione per l'uso di un veicolo privato**

(art. 5 cpv. 2 lett. b)

- bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo su fondo giallo	all'anno	700.—
- motocicletta con targa di controllo su fondo bianco	il km	-.40
- automobile	il km	-.70

---